



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA

Napoli, 27 novembre 2020

OGGETTO: Disciplina degli accessi presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Napoli a decorrere dal 1° dicembre 2020 – emergenza Covid-19.

Decreto n. 331 /2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

D'intesa con il Presidente della Corte di Appello, dr. Giuseppe de Carolis di Prossedi ed il Procuratore Generale della Repubblica, dr. Luigi Riello,

Preso atto dell'esito dell'incontro svoltosi in data 26.11.2020 con la partecipazione del Presidente di ausilio al Coordinamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, dr. Giovanni Tedesco, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Antonio Tafuri, del Dirigente Amministrativo del Giudice di Pace di Napoli, dr. Massimo Galiero e, in rappresentanza dei Giudici di Pace di Napoli, dr.ssa Olga Rossella Barone e dr.ssa Giulia De Cristofaro al fine di convenire l'adozione di misure funzionali a perpetrare il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria degli Uffici del Giudice di Pace di Napoli, Barra, Ischia, Procida e Capri, con particolare riguardo alla disciplina degli accessi;

Letto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-2019), convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27;

Letto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"), convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35;

Letto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

Letto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 ("Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020"), convertito, con modificazioni, dalla l. 25 settembre 2020, n. 124;

Letto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 ("Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per la continuità

operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"), ed in particolare Part. 1, che, modificando Part. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;

Letto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

Letta la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

Letto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

Letto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"), convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77;

Letta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 ("Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, l. n. 195 del 24 marzo 1958") e dell'11 marzo 2020 ("Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del di. n. 11 dell'8 marzo 2020");

Rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021 e che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione, con l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Evidenziato che i recenti interventi normativi adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia sono sorretti dall'esigenza, da un lato, di contenere e ridurre le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, di assicurare la continuità del servizio giustizia;

Rilevato che già il "Report definitivo di Monitoraggio Fase 2 - Report settimanale Report 201Report completo. Dati relativi alla settimana 21-27 settembre 2020 (aggiornati al 29 settembre 2020)", elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, concludeva nei termini seguenti: "... in Italia si osserva un progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS COVS 2 ... che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari; un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende

concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico"; "... il tracciamento dei casi e dei loro contatti e la conseguente riduzione nei tempi tra l'inizio della contagiosità e l'isolamento restano elementi fondamentali per il controllo della diffusione dell'infezione";

Rilevato che, alla stregua della formazione primaria e secondaria testé citata, particolare rilievo per l'applicazione delle misure anti-Covid già rivestivano alcuni punti del Protocollo quadro del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza" ove, come ricorda il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nel suo "Verbale per la sicurezza" per gli Uffici giudiziari di Napoli del 20 agosto 2020, è prevista la necessità di "... di contenere la presenza degli uffici (punto 8 della premessa), poiché, con il rientro dei dipendenti nei propri luoghi di lavoro, il contenimento delle presenze è riferito principalmente agli utenti; di temperare le necessità di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti, limitandone al massimo gli spostamenti e le occasioni di assembramento . . .", con l'effetto per il quale, "nel solco delle richiamate disposizioni ed alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, appare dunque opportuno confermare le misure anti-Covid già adottate nella fase 2 e contenute nell'Appendice al Documento di Valutazione dei Rischi ed al contempo incrementare il livello di vigilanza all'interno dei luoghi di lavoro e degli spazi comuni per far osservare l'obbligo di indossare la mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di non creare assembramenti; inoltre, se durante la fase 2 la presenza di persone negli uffici del Giudice di Pace era invero assai ridotta, nella fase 3 è facile prevedere un cospicuo incremento delle presenze, almeno dei lavoratori dipendenti e anche degli utenti (avvocati e cittadini), sicché è necessario tenere sempre sotto controllo sia le compresenze per evitare assembramenti nei luoghi più frequentati (... aule di udienza, spazi comuni ...), sia i flussi di persone che circolano all'interno della struttura giudiziaria, per facilitare la ricostruzione della catena dei contatti (contact-tracing) di casi sospetti o conclamati nell'edificio, evitando così di coinvolgere più settori dell'edificio nei conseguenti interventi di sanificazione e anche per evitare possibili rallentamenti in caso di esodo d'emergenza"; ed è dunque auspicabile valutare per la fase 3 l'adozione delle seguenti misure di prevenzione:

- valutare un contenimento dei flussi di utenti;
- valutare di impegnare gli addetti alla vigilanza per far rispettare le regole basilari (indossare la mascherina, rispettare la distanza sociale, evitare assembramenti) negli spazi comuni e nelle aule di udienza, per ridurre i rischi di contagio epidemico;
- in caso di assembramenti o inosservanze della distanza di sicurezza in un determinato ambiente, far defluire le persone in esubero dal locale e ripristinare le condizioni di sicurezza anti-Covid";

Letta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, intitolata "Emergenza Covid - linee guida agli uffici giudiziari", ove si sottolinea che "... l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020) nonché il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 luglio 2020, n. 74) rendono evidentemente opportuno che i dirigenti" dei medesimi Uffici giudiziari, "... nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni



volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio";

Rilevato che, nella delibera che si va citando, è precisato che "... anche in considerazione del chiaro disposto dell'art. 3 del Dpcm del 24 ottobre 2020, a mente del quale le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità predisponendo, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura degli uffici con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77" e che "... a tal fine si raccomanda ove già non si sia proceduto in tal senso - l'adozione di protocolli per regolamentare l'ingresso degli utenti (anche mediante strumenti di prenotazione degli accessi, che comunque consentano di accedere agli uffici in tempi compatibili con l'eventuale urgenza della richiesta), nonché l'adozione delle ulteriori misure utili, proporzionate ed idonee ad evitare forme di assembramento";

Ritenuto che, in ragione di tutte le osservazioni dinanzi svolte, permanga il potere-dovere del Capo dell'Ufficio di garantire la funzionalità degli Uffici medesimi e la sicurezza degli Avvocati, dei Dipendenti amministrativi, delle Forze dell'ordine e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive funzioni e presenze legate all'esercizio della giurisdizione;

- che tale potere-dovere non possa certo subire compressione nell'attualità, a cagione del perdurare della presente emergenza pandemica;
- che espressione primaria di tale potere-dovere sia garantire il rispetto assoluto delle misure anti-Covid già adottate e relative all'obbligo di indossare la mascherina, di mantenere la distanza di sicurezza e di non creare assembramenti;
- che, per facilitare la ricostruzione della catena dei contatti (contact-tracing) di casi sospetti o conclamati nell'edificio ed anche per evitare possibili rallentamenti in caso di esodo d'emergenza, occorre un serio controllo dell'accesso dell'utenza e del pubblico presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Napoli;

dispone

quanto segue:

- per il periodo a decorrere dal 1° dicembre 2020 sino all'adozione di nuovo provvedimento della Dirigenza degli Uffici Giudiziari che tenga nuovamente conto, come nel caso di specie, dell'intesa tra i Capi degli Uffici ed i rappresentanti dei Signori Avvocati, oltre che dell'interlocuzione con i rappresentanti dei Giudici di Pace - con ogni riserva di adozione di diverse regole al mutare della situazione pandemica ed a seguito di differenti misure legislative rispetto a quelle indicate in premessa - al fine di consentire l'immediata ed agile raccolta del dato relativo a tutti gli ingressi dei Signori Giudici di Pace, dei Signori Avvocati e delle Forze di polizia giudiziaria e l'immediato, possibile tracciamento delle compresenze in caso di verificarsi di focolaio pandemico, l'accesso a gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario è subordinato alla spedizione, in tempo apprezzabilmente anteriore a quello dell'ingresso negli Uffici, di una mail all'indirizzo di p.e.o.:

accesso.gdp.napoli@giustizia.it per gli accessi al Giudice di Pace di Napoli;

accessogdpcircondario@giustizia.it per tutti gli altri uffici del Giudice di Pace del Circondario del Tribunale di Napoli;

Detta mail dovrà contenere l'indicazione della volontà di accesso all'interno della struttura giudiziaria e dei luoghi di esso ove venga svolta la rispettiva attività professionale o la funzione pubblica demandata nello specifico giorno di accesso; rimane ferma per gli Avvocati la possibilità, ai fini dell'accesso agli Uffici del Giudice di Pace, di far ricorso all'impiego del badge in loro possesso;

- la semplice spedizione di tale mail di accesso si ritiene indispensabile pur nella piena consapevolezza che la presenza tanto dei Signori Giudici di Pace che dei Signori Avvocati e del personale delle Forze dell'ordine possa lasciare e lasci, di norma, tracce documentali variamente enumerabili (a partire, ad esempio, dai contenuti dei verbali di udienza ovvero da quello delle prenotazioni degli Avvocati presso le singole Cancellerie).

Resta fermo che l'esigenza di immediatezza nella ricostruzione delle compresenze e degli spostamenti all'interno dell'Ufficio - al fine di isolare con decisiva rapidità l'eventuale focolaio determinatosi all'interno dello stesso e di segnalare la circostanza del prodursi di tali eventuali focolai a tutti coloro che possono essere venuti a contatto con soggetti positivi, contestualmente all'intervento dell'Autorità sanitaria, all'adozione dei necessari provvedimenti di isolamento fiduciario e quarantena ed al dispiegamento delle necessarie sanificazioni, sarà così garantita dal veloce ed agile disegno degli accessi e delle presenze che è consentito attraverso la semplice consultazione delle mail ricevute ai predetti indirizzi di p.e.o..

- i contenuti della memoria informatica connessa al predetto indirizzo mail sono nella disponibilità esclusiva dei sottoscritti Capi degli Uffici Distrettuali che assumono ogni conseguente determinazione quanto alla riservata conservazione del medesimo dato;

- l'invio della predetta mail non esonera, naturalmente, dall'obbligo di detenzione, da parte di ciascun utente, della auto certificazione richiesta a qualunque cittadino al fine di giustificare il proprio spostamento sul territorio oggetto di limitazioni alla libertà di movimento per effetto del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020;

- ciascun Giudice di Pace, Avvocato o esponente delle Forze dell'ordine è pregato di esibire, al personale preposto agli accessi al ed al fine del controllo da parte di detto personale nelle forme celeri ad esso rimesse, attestazione dell'aver inviato la mail predetta - attestazione che può consistere nella semplice esibizione di copia cartacea della stessa mail ovvero del cellulare o di altro mezzo informatico ove detta mail sia riprodotta;

- l'invio della predetta mail non esonera i Signori Avvocati dalla necessità di prenotazione al fine di specifico accesso alla singola Cancelleria o Segreteria. Le suddette comunicazioni informatiche possono senz'altro essere tutte contestuali, nel senso che un'unica mail può essere inviata, per l'appunto contestualmente, tanto all'indirizzo p.e.o., tanto agli indirizzi di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicati nei suddetti provvedimenti organizzativi, tanto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria (p.e.o.) di cui siano eventualmente assegnati i giudici di pace (nome.cognomegiustizia.it);

- resta ferma la disposizione, separatamente già adottata dai singoli Capi degli Uffici, relativa all'istituzione, nello specifico presso le Cancellerie e Segreterie di altrettanti Registri cartacei ove tutti coloro che riterranno, senza rispettare le disposizioni testé date in punto

di obbligo di comunicazione di accesso e di prenotazioni, di recarsi presso le medesime Cancellerie e Segreterie, dovranno comunque apporre i loro dati personali, comprensivi di recapito telefonico, ai fini dell'eventuale reperimento degli stessi in caso di diffusione del contagio all'interno delle dinanzi citate Cancellerie e Segreterie;

- il presente decreto ha efficacia a far data dal 1° dicembre 2020.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Napoli, dr. Giuseppe de Carolis di Prossedi, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, dr. Luigi Riello, al Procuratore della Repubblica di Napoli, dr. Giovanni Pio Melillo, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Avv. Antonio Tafuri, ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, ai Presidenti della Camera civile, Avv. Riccardo Sgobbo, e della Camera penale di Napoli, Avv. Ermanno Carnevale, ai Presidenti e Magistrati di ausilio al coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, al personale apicale degli Uffici del Giudice del Circondario.

Il Direttore della Segreteria
Dr. Domenico Cardullo

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Elisabetta Garzo